

wvp

ISSN 2239-7345

2022-1/29-ECLI

Istituto Universitario di Studi Europei  
Working Papers Series

<http://workingpapers.iuse.it>

ECLI  
European and  
Comparative Law  
Issues

*Mara Bisi*

---

*La storia del Charitable Trust in Inghilterra*



Istituto Universitario  
di Studi Europei

## La storia del *Charitable Trust* in Inghilterra

### *L'apporto di Stato e Chiesa nello sviluppo della disciplina delle destinazioni patrimoniali a scopi religiosi o di beneficenza*

Mara Bisi\*

*Sommario: 1. Introduzione – 2. Le donazioni in mort main e la giurisdizione delle corti ecclesiastiche – 3. Lo strumento del use e l'epoca delle riforme – 4. Lo Statute of Charitable Uses 1601 – 5. L'evoluzione verso la disciplina attuale – 6. Considerazioni conclusive*

## 1. Introduzione

Il presente contributo si inserisce all'interno di un progetto più ampio dedicato alle forme di segregazione patrimoniale per scopi religiosi o di beneficenza e si propone di analizzare la storia del *charitable trust* in Inghilterra, una delle forme più rilevanti a livello globale di questa tipologia di segregazione patrimoniale, anche per ciò che concerne la disciplina applicabile.

Lo studio delle origini del *charitable trust* può fare luce anche sulla storia dell'istituto del *trust* stesso, contribuendo ad evidenziare le ragioni e necessità alla base della creazione delle strutture di segregazione e a favorire la comparazione con istituti simili elaborati in altre tradizioni giuridiche.

La ricostruzione della storia del *trust* in generale non è univoca, bensì varia, anche se limitatamente, a seconda delle indagini dei diversi studiosi; per ciò che concerne il presente lavoro, è interessante analizzare come l'apporto della Chiesa, e quindi la destinazione patrimoniale per scopi pii o caritatevoli, abbia influenzato la nascita del *trust* di diritto privato e come, secondo alcuni, ne sia stata fautrice. L'analisi del *charitable trust* in Inghilterra e della sua storia è anche d'interesse per l'elaborazione di una classificazione degli strumenti di segregazione patrimoniale; ciò in quanto un'accurata indagine fa sorgere alcuni dubbi sulla sua categorizzazione e sul fatto che questo strumento rientri propriamente nella fattispecie del *trust*<sup>1</sup>.

## 2. Le donazioni in mort main e la giurisdizione delle corti ecclesiastiche

Si registra che in Inghilterra la più antica donazione riconosciuta quale *charity*, ergo effettuata allo scopo di vincolare un patrimonio ad uno scopo pio o caritatevole, è quella della *King's School* di Canterbury, la quale risulta essere stata fondata oltre 1.400 anni fa e, precisamente, nell'anno 597 d.C.<sup>2</sup>. Chiaramente questa donazione non rispecchia le caratteristiche tipiche del *charitable trust*, quantomeno non ancora, anche in considerazione del fatto che lo sviluppo dello strumento del *trust* avverrà in epoca nettamente successiva<sup>3</sup>. Tuttavia, questo esempio è emblematico del fatto che l'idea di lasciare o donare parte del proprio patrimonio agli usi pii o caritatevoli non era sconosciuta in Inghilterra in quell'epoca.

\* Dottoressa di Ricerca, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza

<sup>1</sup> G. VIRGO, *The Principles of Equity & Trusts*, Oxford University Press, Oxford (2018, III ed.).

<sup>2</sup> G. VIRGO, *The Principles of Equity & Trusts*, cit.

<sup>3</sup> G. VIRGO, *The Principles of Equity & Trusts*, cit.

Una delle caratteristiche più interessanti di queste embrionali donazioni a scopi religiosi o di beneficenza concerneva il potere della Chiesa di controllare la loro gestione in diverse modalità.

Secondo fonti autorevoli, nell'Europa occidentale fin dal tempo di Giustiniano la Chiesa ha sempre vantato il diritto, che gli era riconosciuto dalle costituzioni imperiali, di supervisionare i lasciti destinati agli usi pii o caritatevoli<sup>4</sup>. In questo ambito, il vescovo aveva il compito, ed era a ciò vincolato, di controllare che effettivamente il lascito venisse corrisposto al destinatario e propriamente utilizzato; a tal fine, poteva anche indicare un soggetto che amministrasse i fondi destinati al servizio di Dio e delle opere di misericordia<sup>5</sup>. È da questa funzione vescovile che si è evoluta la competenza della Chiesa e delle corti ecclesiastiche per le controversie che concernevano le questioni testamentarie<sup>6</sup>.

Secondo quanto riportato da Holdsworth e Vickers, l'origine della giurisdizione esclusiva della Chiesa per ciò che concerne la materia ereditaria e testamentaria non è certa e la maggioranza delle fonti la ritiene in qualche forma già presente durante il regno di Enrico II (1154-1189 d.C.). Tuttavia, secondo gli autori, la prima affermazione di questa giurisdizione è da collocarsi ai tempi dell'emanazione della *Magna Charta* (1215): all'interno del documento venivano definite le competenze delle corti regie, lasciando le restanti materie anche alla giurisdizione delle corti ecclesiastiche. Inoltre, nel testo della *Magna Charta* viene disposto che in caso di decesso *ab intestato* sarà la Chiesa ad occuparsi della distribuzione dei beni mobili ai parenti e agli amici, con l'eccezione dei debiti ereditari<sup>7</sup>.

Ciononostante, non fu solo la competenza delle corti ecclesiastiche in materia ereditaria a determinare il forte ruolo della Chiesa per ciò che riguarda le donazioni per scopi pii o caritatevoli.

Nel decimo secolo d.C., vi erano due diversi modi di gestire la titolarità delle terre: da un lato poteva essere tenuta quale *book land* e dall'altro come *folk-land*<sup>8</sup>. Per ciò che concerne il *book*, e cioè la registrazione della titolarità dei diritti insistenti sulle terre con maggiore capacità di circolazione, si osserva che è una modalità di tenuta di origine ecclesiastica e tramite la stessa vennero effettuate le prime donazioni per scopi pii, che generalmente erano donazioni da parte del sovrano alla Chiesa<sup>9</sup>. Tramite la medesima modalità era anche possibile conferire non solo il diritto di proprietà, bensì anche altri diritti reali (*royal rights*) tra i quali spiccano il diritto di tassare e quello di esercitare la giurisdizione; infatti, la tenuta delle terre *by book* non è diventata di uso comune, ma è rimasta in linea di massima una prerogativa della Corona<sup>10</sup>.

I Re avevano l'usanza di fare delle donazioni alle Chiese e ai monasteri nella speranza di salvare le loro anime; questo motivo è stato per lungo tempo quello che ha portato i sovrani a donare parte del proprio patrimonio alla Chiesa<sup>11</sup>. Tuttavia, non erano solo i sovrani a voler effettuare delle donazioni alla Chiesa; la salvezza della propria anima rappresentava per molti un desiderio irrinunciabile sul letto di morte. Si sono quindi registrate in epoca successiva moltissime donazioni in favore degli enti religiosi, le quali venivano definite donazioni in

<sup>4</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, W. & S. Magowan Ltd., Belfast and Newry (1971, II ed.)

<sup>5</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>6</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>7</sup> SIR W.S. HOLDSWORTH, C.W. VICKERS, *The Law of Succession: Testamentary and Intestate*, Franklin Classics Trade Press (2018).

<sup>8</sup> J.E.A. JOLLIFFE, *English Book-Right*, *The English Historical Review*, Oxford University Press, Vol. 50, No. 197 (Jan., 1935), pp. 1-21.

<sup>9</sup> W.S. HOLDSWORTH, *A History of English Law, Vol II*, Methuen & Co., London (1923, III ed.).

<sup>10</sup> W.S. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, cit.

<sup>11</sup> W.S. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, cit.

*mortmain*<sup>12</sup>. Il nome dato a questo tipo di donazioni deriva dal fatto che il patrimonio donato rimaneva nella mano morta (*mort main*) di un ente che avrebbe potuto esistere per sempre, sottraendo i beni alla loro naturale circolazione<sup>13</sup>.

Sulla base delle disposizioni di un decreto Papale di Gregorio IX, la Chiesa esortava i fedeli a cercare la loro salvezza destinando parte delle loro ricchezze al supporto di cause pie. Le conseguenze per i testatori non pii potevano consistere nella negazione dell'Eucarestia e nella sepoltura in suolo sconsecrato<sup>14</sup>. La Chiesa otteneva così l'amministrazione di determinati beni e ne destinava una porzione *ad pias causas*, finalizzate ad onorare Dio e la sua Chiesa; i fondi venivano destinati a seconda delle deliberazioni della Chiesa non solo a istituzioni religiose bensì anche per aiutare i non abbienti, agli ospedali o per agevolare la costruzione delle strade<sup>15</sup>.

Le modalità di donare alla Chiesa da parte del sovrano, però, hanno portato presto a diversi problemi: così facendo, infatti, il Re aveva a disposizione poche terre e beni con i quali poter premiare i figli della nobiltà, i vecchi soldati o altri soggetti meritevoli<sup>16</sup>.

Si deve infatti sottolineare che dopo la conquista normanna in Inghilterra il sistema separato di corti ecclesiastiche si occupava, appunto, anche della giurisdizione in materia di eredità, di donazioni e lasciti qualificati come pii. Tramite la giurisprudenza applicata da queste Corti, la Chiesa ha assicurato una forte protezione dei patrimoni destinati a usi pii. Un esempio emblematico di quanto appena affermato si osserva nella previsione della possibilità per il dono o lascito in favore della Chiesa di essere perpetuo, così da poter sottrarre il bene alla sua naturale circolazione e destinarlo in eterno allo scopo pio. Questa eccezione viene applicata ancora oggi ed è una delle deroghe previste alla *rule against perpetuities*<sup>17</sup>.

Molti altri principi e regole applicabili alle donazioni in favore della Chiesa o a scopo pio, tuttora vigenti, sono derivati dalla giurisdizione ecclesiastica in materia ereditaria: un esempio fondamentale è il privilegio della possibile indeterminatezza dell'oggetto nell'eventualità in cui nell'atto di destinazione venisse specificamente dichiarato che era stato fatto per scopi caritatevoli<sup>18</sup>. Da ciò è derivata una delle regole più importanti applicabili al *charitable trust* che è stata esportata anche in altri paesi: la dottrina *cy-près*. A norma di questa dottrina, laddove venga chiaramente indicato che una donazione è stata fatta per scopi caritatevoli, in specifici casi – tra i quali rientra per esempio la sopravvenuta impossibilità dello scopo originariamente previsto – il patrimonio donato potrà essere impiegato in futuro anche per altri scopi considerati simili e rimarrà vincolato alla beneficenza<sup>19</sup>.

A fronte di ciò, nonostante un primo periodo di successo, già all'inizio del quindicesimo secolo la giurisdizione delle corti ecclesiastiche in materia divenne alquanto impopolare tra il laicato. Ciò anche in considerazione dei rimedi che venivano offerti per la risoluzione delle vertenze: queste corti davano la possibilità di ottenere un *royal writ de excommunicatio capiendo* tramite il quale il soggetto che non aveva agito in buona fede e in modo corretto veniva scomunicato. Purtroppo questo procedimento creava ingenti difficoltà, soprattutto in ragione del fatto che era molto lungo e spesso non offriva tempestivamente tutela. A seguito

<sup>12</sup> W.S. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, cit.

<sup>13</sup> J.G. RIDDALL, *The Law of Trusts*, Butterworths, London (2002, VI ed.).

<sup>14</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, Cambridge University Press, London (1969).

<sup>15</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>16</sup> W.S. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, cit.

<sup>17</sup> La *rule against perpetuities* è quella norma sulla base della quale non possono essere creati vincoli sui beni di proprietà di un determinato soggetto che superino determinati requisiti temporali. Questa regola, come vedremo meglio più avanti, è posta a tutela della naturale circolazione dei beni e del mercato. Si veda G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>18</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>19</sup> Sulla dottrina *cy-près*, vi è stato un caso che ha sottolineato come non sia chiaro se l'istituto ha avuto origine prima in Inghilterra ovvero in paesi di *civil law*. Si vedano *Moggridge v. Thackwell* 1803, 7 Ves. 36, 69; affirmed 1807, 13 Ves. 416 (H.L.), e G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

delle intervenute doglianze, al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni dei lasciti in *charity* i soggetti interessati si rivolgevano al Cancelliere; le corti di *common law*, infatti, avevano nel tempo eroso le possibilità rimediali delle corti ecclesiastiche e hanno così lasciato spazio alla *Court of Chancery* di fornire la possibilità di una terza giurisdizione in materia. Dopo il regno di Giacomo I, quando venne affermata la forza della giurisdizione di *equity*, la materia venne definitivamente trattata dal Cancelliere e trovò una propria evoluzione.

In soli cinquanta anni il Cancelliere ottenne ufficialmente la giurisdizione in materia testamentaria, anche se questa rimase concorrente con quella del Vescovo.

La giurisdizione del Cancelliere per ciò che concerne le donazioni per scopi religiosi o di beneficenza si aggiunse quindi a quella esclusiva in materia di *use*, che nella storia fu di rara importanza considerato che è dietro alla forma del *use* che trovava rifugio la materia dei *charitable endowments*<sup>20</sup>.

### 3. Lo strumento del *use* e l'epoca delle riforme

Per comprendere la storia del *charitable trust* è altresì opportuno analizzare la storia dell'istituto del *trust* in generale e l'influenza che hanno avuto la giurisprudenza ecclesiastica e le donazioni in *mortmain* nella nascita dello stesso.

Già prima del 1066, esisteva una forma primordiale di consegna in gestione di alcuni beni, principalmente terre, che veniva utilizzata ad esempio da parte di chi partiva per le crociate<sup>21</sup>. Queste forme di consegna in gestione si sono evolute nella storia nella figura del *use*, il quale secondo la maggior parte degli studiosi non faceva necessariamente riferimento alle *charities* in senso stretto bensì riguardava specificamente la protezione della terra<sup>22</sup>. In particolar modo, pare che gli *use* derivassero da un lato da problemi di tassazione sulla terra da parte del sovrano e, dall'altro, da problemi di gestione feudale della stessa; inoltre, molto spesso il sistema degli *use* poteva permettere di lasciare la proprie terre a beneficio della propria confessione religiosa e, soprattutto, di evadere le leggi sulla successione in riferimento al diritto del primogenito di ereditare la terra<sup>23</sup>.

Nonostante ciò, diverse teorie pongono il successo dello strumento del *use* nello stretto legame con la possibilità di disporre in tal modo del proprio patrimonio in *charity*<sup>24</sup>.

Per ciò che inerisce alla struttura del *use*, era invalsa la prassi da parte del soggetto che consegnava la terra – detto *feoffor* – di lasciare in via fiduciaria ai consegnatari – cosiddetti *feoffes* – la propria terra in gestione, e cioè in *use*, a beneficio di soggetti terzi, i quali venivano identificati come i *'cestui(s) que use'*<sup>25</sup>. Nel dodicesimo secolo, questa struttura aveva acquisito maggiore importanza, tanto che era invalsa l'usanza da parte di un venditore di consegnare la terra nelle mani del *Lord 'to the use'*, e cioè a beneficio, del compratore<sup>26</sup>.

In sintesi il *use* può essere descritto come “a form of ownership of things (property) which allows someone to manage property for someone else's benefit”<sup>27</sup>. Fu infatti questa primordiale forma di *trust* a dare origine alla struttura tradizionale della doppia titolarità: da un lato il diritto di proprietà dal punto di vista formale (*legal title*) e dall'altro il diritto di

<sup>20</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>21</sup> R. CLEMENTS, A. ABASS, *Complete. Equity and Trusts. Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, Oxford (2018, V ed.).

<sup>22</sup> R. CLEMENTS, A. ABASS, *Complete. Equity and Trusts*, cit.

<sup>23</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, Oxford University Press, Oxford (2016, X ed.).

<sup>24</sup> R. PEARCE, W. BARR, *Pearce & Stevens' Trusts and Equitable Obligations*, Oxford University Press, Oxford (2015, VI ed.).

<sup>25</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>26</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law, Vol. II*, Cambridge University Press, London (1968, II ed.).

<sup>27</sup> R. PEARCE, W. BARR, *Pearce & Stevens' Trusts and Equitable Obligations*, cit. p.12.

proprietà ‘nascosto’ del beneficiario finale che poteva essere riconosciuto davanti alla *Court of Chancery*, e cioè la cosiddetta *equitable ownership*<sup>28</sup>.

La prassi finora descritta ebbe poi un grande successo sotto il regno di Enrico IV<sup>29</sup> ma inizialmente vi era una difficoltà sul piano dei rimedi giudiziali: le corti di *common law*<sup>30</sup> dell’epoca non avevano gli strumenti processuali adatti al fine di riconoscere a livello giudiziario che la consegna della terra avveniva nei confronti sì di un soggetto, il quale però la otteneva in consegna ‘*to the use*’ di un terzo soggetto beneficiario<sup>31</sup>. Le corti di *common law* identificavano facilmente il rapporto intercorrente tra il *feofforor* e il *feoffee* ma non riconoscevano l’ulteriore rapporto obbligatorio tra il *feoffee* e il beneficiario: conseguentemente, presso le corti di *common law* lo strumento del *use* non riuscì ad ottenere subito una tutela giuridica<sup>32</sup>. Queste difficoltà derivavano non solo dalla rigidità delle formule di *common law* ma anche dal fatto che l’obbligazione del *use* era da considerarsi un’obbligazione extra-giuridica e non poteva essere discussa in una *court of law*<sup>33</sup>. In *common law* venivano spesso utilizzati al contrario altri rimedi al fine di tentare di inquadrare la nuova fattispecie. Ad esempio, a seconda delle situazioni e necessità, poteva essere inquadrata come *joint tenancy* con utilizzo della regola della sopravvivenza (*rule of survivorship*<sup>34</sup>): in questo caso, il diritto sulla terra, del quale godevano i diversi contitolari, non poteva essere ereditato da uno degli aventi diritto al momento del decesso di uno dei contitolari, bensì si ampliavano le quote degli altri<sup>35</sup>. L’inquadramento che veniva dato a questa primordiale forma di *use* poteva essere anche quello di un ‘*gift upon condition*’ (donazione sottoposta a condizione) oppure di un accordo trattato come ‘*covenant*’<sup>36</sup>. Le corti di *common law* rimettevano il *use* in uno degli schemi già conosciuti ma questo non bastava ai beneficiari, i quali necessitavano dei rimedi per poter godere dei propri diritti sulla terra e non per ottenere il risarcimento del danno<sup>37</sup>. Pertanto, la tutela degli *use* venne affidata alla *Court of Chancery*, che era, in sostanza, una giurisdizione di stampo religioso<sup>38</sup>; il *use* ha dunque raggiunto una sua prima forma quando venne considerata come ‘*equitable ownership*’ e ha ottenuto una ‘*equitable protection*’ ad opera dei cancellieri<sup>39</sup>. In sintesi, mentre il *common law* non forniva alcun rimedio in caso di violazione degli obblighi legati al *use*, il Cancelliere ha invece contribuito alla crescita dello strumento offrendo la possibilità di ottenere una tutela giudiziale anche in questi casi<sup>40</sup>.

Grazie anche a questi eventi, che hanno dato origine e ampliato la giurisdizione della *Court of Chancery*, il cancelliere già nel sedicesimo secolo non era più considerato meramente un ecclesiastico bensì aveva consolidato la propria giurisdizione avendo anche la possibilità di emanare le ‘*common injunctions*’, tramite le quali poteva impedire, ad esempio, a chi aveva ottenuto un rimedio in *common law* di renderlo esecutivo. In effetti, vi fu nel 1615 il famoso

<sup>28</sup> R. PEARCE, W. BARR, *Pearce & Stevans’ Trusts and Equitable Obligations*, cit.

<sup>29</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, cit.

<sup>30</sup> Per corti di *common law* si intendono quelle che hanno avuto origine dopo il 1066 e che sono state istituite dal sovrano dapprima con giuridici itineranti e poi stabilmente presso Westminster. Inizialmente, vi erano *King’s bench*, *Court of common pleas* ed *Exchequer*, con competenze diverse. Queste corti utilizzavano come strumento processuale i *writ* e le *form of action*, formule processuali rigide che si adattavano con difficoltà a recepire nuovi istituti giuridici; ciò a maggior ragione in considerazione della chiusura del registro dei *writ* nel 1258 con le *Provisions of Oxford*.

<sup>31</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>32</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>33</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>34</sup> La *rule of survivorship* prevede che in caso di *joint tenancy*, a norma della quale i titolari di detto diritto possiedono un titolo indiviso sul bene, in caso di decesso di uno dei *tenant* il suo titolo scompare e le ipotetiche quote degli altri si ampliano proporzionalmente; ciò fino a che, se rimane un solo *tenant*, questo diverrà titolare dell’intero bene.

<sup>35</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>36</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, cit.

<sup>37</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, cit.

<sup>38</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>39</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, cit.

<sup>40</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

*Earl of Oxford case*, che ha visto protagonisti Lord Ellesmere e Sir Coke, e concerneva proprio la possibilità per la *Court of Chancery* di emanare le *common injunctions*, potendo così in sostanza prevaricare sui provvedimenti di *common law*<sup>41</sup>.

La peculiarità inerente agli *use* che riguarda il presente lavoro, però, è la seguente: tramite lo strumento del *use* era possibile far sì che tutti i benefici e diritti derivanti dalla titolarità di una terra venissero attribuiti anche a chi non poteva esserne proprietario. Un esempio lampante di questa possibilità riguarda gli ordini ecclesiastici laddove i soggetti facevano voto di castità, povertà e obbedienza.

Dapprima si osserva che vi sono diverse teorie su chi ha effettivamente inventato gli *use* e molte sostengono che le prime forme giuridicamente più avanzate fossero state create dal clero o dai monaci. C'è chi ha sostenuto che il *trust* riguardante le terre fosse stato ideato da parte dei monaci medievali che non potevano essere proprietari terrieri<sup>42</sup>. Più correttamente, secondo un'altra ricostruzione, "the first persons who in England employed 'the use' on a large scale were, not the clergy, not the monks, but the friars of St. Francis"<sup>43</sup>. Secondo questa ricostruzione, nei primi anni del tredicesimo secolo sono stati i frati francescani a dare origine alla struttura giuridica del *use*. La legge dei frati impediva loro di essere proprietari di beni, che fossero mobili o immobili; ciononostante, anche loro avevano necessità di alcuni beni e, in particolare, quantomeno di un luogo dove poter dormire. In conseguenza di ciò, un eventuale benefattore che volesse fare dono di un'abitazione ai frati poteva consegnarla a un altro soggetto, ad esempio la comunità del quartiere, "to the use of" oppure "as an inhabitation for" i frati<sup>44</sup>.

Anche a livello terminologico può essere interessante notare che il termine *use* parrebbe derivare dalla formula latina *ad opus*, utilizzata inizialmente nelle formule dei francescani e successivamente inserita anche nel *Anglo-saxon land book*<sup>45</sup>.

È importante notare che l'usufrutto di un bene poteva ben essere concesso ai frati ma, se si voleva fare una donazione eterna, questa veniva spesso fatta in favore della Chiesa Romana, la quale poteva essere titolare e si occupava di amministrare i beni dandoli in beneficio ai frati. Conseguentemente, secondo questa ricostruzione "it is possible that there was a momentary contact between Roman law – medieval, not classical, Roman law – and the development of the English use"<sup>46</sup>.

Le *charity* che venivano effettuate servivano principalmente per il mantenimento di monasteri e di altre fondazioni religiose, che avevano nel tempo raggiunto grande ricchezza<sup>47</sup>. La loro opulenza tuttavia portò nei secoli a un elevato malcontento tra i nobili baroni e anche da parte della Corona per diversi motivi.

Come anticipato, infatti, da un lato l'usanza di effettuare delle disposizioni in *mortmain* da parte del sovrano non sempre trovava d'accordo i baroni e ciò in quanto il Re non disponeva delle terre necessarie per premiare i propri nobili per il loro servizio. Al fine di prevenire questo atteggiamento da parte del sovrano, inizialmente, vennero emanati diversi atti, in primo luogo la *Magna Charta* (1215) volta a tutelare i baroni anche rispetto agli ordini religiosi limitando la possibilità di utilizzare lo strumento della *charity*<sup>48</sup>. Vi furono poi tentativi di limitare le donazioni in *mortmain* che vennero affidati alle disposizioni delle *Provisions of*

<sup>41</sup> R. CLEMENTS, A. ABASS, *Complete. Equity and Trusts*, cit.

<sup>42</sup> G. WATT, *Trusts & Equity*, Oxford University Press, Oxford (2018, VIII ed.).

<sup>43</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, cit. p. 231.

<sup>44</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, cit.

<sup>45</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, cit.

<sup>46</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, cit. p. 238.

<sup>47</sup> F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, cit.

<sup>48</sup> O.D. TUDOR, *The Law of Charitable Trusts: with the Statutes and the Orders, Regulations, and Instructions, issued pursuant thereto; and a Selection of Schemes.*, Butterworths, London (1862, II ed.).

*Westminster* del 1259 e dello *Statute de Viris Religiosis* del 1279; in entrambi i casi, lo strumento utilizzato per la limitazione consisteva però nella mera sottoposizione delle donazioni in *charity* all'assenso della Corona<sup>49</sup>.

Negli anni successivi, crebbe il malcontento circa l'usanza di effettuare disposizioni in *charity* in favore degli enti religiosi anche tra i sovrani e non solo tra i nobili: ciò anche in virtù della sempre crescente influenza degli enti religiosi e dello sviluppo degli *use* dei privati non solo per scopi di beneficenza ma anche per operazioni illegittime quali l'evasione fiscale. Conseguentemente, fu la Corona a preoccuparsi di limitare ulteriormente la possibilità di effettuare lasciti o donazioni in *use* con interventi più incisivi; si entrò così nell'era delle riforme tramite una stratificazione di *statute* e disposizioni normative in generale volte alla limitazione della possibilità di disporre dei propri beni come *charity* al fine di limitare la ricchezza e il potere della Chiesa<sup>50</sup>.

In conseguenza della nuova velleità interventista della Corona circa le disposizioni in *charity* e a seguito dell'emanazione di plurimi *statute* inerenti alla materia, venne creata la categoria dei *superstitious use* i quali sono stati definiti come gli *use* con scopo di propagazione dei riti di una religione non tollerata dalla legge; venivano dunque distinti da quelli dedicati a scopi di carità ed erano considerati invalidi<sup>51</sup>. La disciplina dei *superstitious use* è stata elaborata, come anticipato, all'interno di diversi *statute*, che hanno tentato di abolire, limitare e disciplinare le forme di conferimento in *charity* tentando di eliminare la componente religiosa; ciò con particolare riferimento alla Chiesa cattolica anche in considerazione dello scisma avvenuto tra questa e la Chiesa anglicana<sup>52</sup>.

Secondo il primo degli *statute* analizzati nella presente opera, 23 Henry VIII, c. 10 del 1532<sup>53</sup>, “assurances and trusts of land to the use of parish churches, chapels etc., or to uses to have obits perpetual, or a continual service of a priest for ever, or for sixty or eighty years, after 1st March, 1531-2, are declared void for any term exceeding twenty years”; con questa disposizione, Enrico VIII aveva creato la categoria dell'invalidità degli *use* eterni a favore degli enti religiosi<sup>54</sup>.

Tuttavia, per il periodo storico in questione, Enrico VIII aveva ulteriori difficoltà anche di natura economica e, al fine di migliorare la propria posizione, decise di rinforzare e rendere più effettivi i propri diritti feudali, tra i quali rientrava il diritto al pagamento delle cosiddette *feudal due* (contributi feudali); a tal fine, aveva deciso in primo luogo di costituire una Corte *ad hoc* chiamata *Court of Wards and Liveries*, che aveva competenza specifica per la tutela dei predetti diritti e il recupero delle somme. A livello storico questo tipo di metodo venne bollato come ‘*fiscal feudalism*’, anche in considerazione del fatto che il feudalesimo, come originariamente inteso, era da ritenersi anacronistico<sup>55</sup>. Tra i diversi provvedimenti finalizzati ad incrementare le finanze della Corona e la possibilità di recupero delle *feudal due*, il sovrano riuscì a far passare in parlamento un secondo *statute* denominato ‘*Statute of Uses*’ del 1535; questo *statute* disponeva un particolare meccanismo giuridico a norma del quale veniva prevista l'esecuzione automatica degli *use*. In altri termini, se veniva effettuato un atto tramite il quale A conferiva a X delle terre ‘*to the use*’ di Y, a seguito dell'emanazione dello *statute*

<sup>49</sup> J.G. RIDDALL, *The Law of Trusts*, cit. Le *Provisions of Westminster* vennero poi emendate nel 1263-64 e sostituite nel 1267 dallo *Statute of Marlborough*, che ha ripreso di fatto le medesime limitazioni. Le *Provisions* sono state dimenticate fino a metà del diciottesimo secolo e poi sono state inserite negli *Statutes of the Realm* del 1811 (Brand in Lewis Brand e Mitchell, 2007).

<sup>50</sup> O.D. TUDOR, *The Law of Charitable Trusts*, cit.

<sup>51</sup> W.R.A. BOYLE, *A Practical Treatise on the Law of Charities*, Saunders and Benning, Law Booksellers, London (1837).

<sup>52</sup> O.D. TUDOR, *The Law of Charitable Trusts*, cit.

<sup>53</sup> G.R. ELTON, *The Tudor Constitution, Documents and Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge (2015, II ed.).

<sup>54</sup> O.D. TUDOR, *The Law of Charitable Trusts*, cit.

<sup>55</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

questo veniva visto solo come trasferimento di proprietà da A a Y e non come *use*, così eliminando tutti i benefici dell'utilizzo di questo strumento giuridico<sup>56</sup>.

Questo *statute* tuttavia presentava diverse lacune che hanno dato spazio all'evoluzione dello strumento: lo *statute*, in particolare, non eseguiva tutti gli *use*, bensì solo quelli che prevedevano la consegna in gestione della terra destinata ad essere successivamente trasferita. Al contrario, non eseguiva i cosiddetti '*active uses*' che erano quelli per cui i *feoffee* dovevano svolgere qualche forma di attività positiva nella durata del *use*, per esempio a beneficio di un ordine di monaci francescani che non potevano detenere il titolo proprietario<sup>57</sup>. Questa rappresentava la lacuna maggiore all'interno dello *statute* anche se ne vennero trovate altre da parte degli avvocati negli anni successivi<sup>58</sup>. È evidente, comunque, dalla struttura dello *statute* che il principale scopo di Enrico VIII era quello di inibire lo strumento del *use* laddove fosse utilizzato per evasione fiscale con un'intestazione temporanea e fittizia della proprietà<sup>59</sup>.

Ciononostante, sfruttando anche le lacune dello *statute*, al fine di aggirare le previsioni del *use* sono stati nel tempo individuati dai giuristi diversi metodi: uno dei primi era quello di affidare, oltre all'intestazione fittizia, anche delle competenze manageriali al *feoffee* affinché lo *use* potesse essere inserito tra gli *active use* e quindi essere considerato legittimo<sup>60</sup>. In alternativa, era invalsa la prassi di costituire degli '*use upon a use*': nella *Court of Chancery* il fatto di costituire un doppio *use* era riconosciuto come meccanismo valido per non rientrare nei casi dello *statute*, in quanto a rigore di forma l'oggetto del *use* non era il successivo trasferimento di proprietà ma la costituzione di un altro *use*<sup>61</sup>. È interessante che, in questo caso, il secondo *use* veniva chiamato *trust*<sup>62</sup>.

Al fine di limitare ulteriormente il potere della Chiesa cattolica, Enrico VIII completò la propria opera ordinando la soppressione dei monasteri e l'espropriazione del patrimonio della Chiesa tramite l'emanazione di un ulteriore *statute* nel 1545. Con lo *statute* del 1532 era stato fatto un primo tentativo per ridurre l'appropriazione dei beni da parte della Chiesa tramite la declaratoria di nullità degli *use* a ciò dedicati in quanto pregiudizievole per il Re e gli altri Lord<sup>63</sup>. Non era stato fatto però alcun tentativo per far sì che le stesse terre conferite alla Chiesa venissero successivamente trasferite direttamente nel patrimonio della Corona; ciò venne fatto solamente con il nuovo *statute* del 1545 all'interno del quale venne prevista la possibilità per la Corona di appropriarsi delle cosiddette *chantries revenues* (entrate derivanti dai conferimenti fatti agli enti religiosi)<sup>64</sup>. Alla morte di Enrico VIII, questo regime e questo approccio vennero mantenuti dal suo successore, Edoardo VI, il quale adottò un altro *statute*<sup>65</sup> di pochi anni successivo destinato alle medesime finalità (1 Ed. VI, c. 14 del 1547<sup>66</sup>); tramite il nuovo *statute* veniva infatti mantenuta la nullità dei *superstitious use*, e dunque l'impossibilità di crearne di nuovi, e nel caso di creazione illegittima dei medesimi il patrimonio sarebbe rientrato nell'eredità del disponente<sup>67</sup>. Per quanto concerneva quelli già esistenti, invece, venne previsto che la titolarità del patrimonio conferito venisse automaticamente trasferita alla Corona, *ergo* il sovrano e i suoi successori; non veniva pertanto prevista una forma di invalidità per questi *use*, bensì una riqualificazione giuridica con diritto di proprietà della

<sup>56</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>57</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>58</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>59</sup> G. WATT, *Trusts & Equity*, cit.

<sup>60</sup> R. PEARCE, W. BARR, *Pearce & Stevens' Trusts and Equitable Obligations*, cit.

<sup>61</sup> G. WATT, *Trusts & Equity*, cit.

<sup>62</sup> R. PEARCE, W. BARR, *Pearce & Stevens' Trusts and Equitable Obligations*, cit.

<sup>63</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>64</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>65</sup> W.D. EVANS, *A Collection of Statutes Connected with the General Administration of the Law; Arranged According to the Order of Subjects, with Notes, Vol. I*, J. Butterworth and Son, London (1817).

<sup>66</sup> T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise History of the Common Law*, The Lawbook Exchange, New Jersey (2001, V ed.).

<sup>67</sup> O.D. TUDOR, *The Law of Charitable Trusts*, cit.

Corona<sup>68</sup>. La giustificazione alla base di questo diritto della Corona fu diversa rispetto a quella fornita da Enrico VIII; secondo Enrico VIII infatti la confisca dei beni ecclesiastici trovava giustificazione nella cattiva amministrazione dei conferimenti mentre Edoardo VI adottava un approccio maggiormente diretto, sostenendo il bisogno di eliminare questi errori di superstizione legati alla religione cristiana. Inoltre, nonostante in realtà lo *statute* si riferisse al potere della Corona di appropriarsi dei conferimenti per scopi religiosi, molti credevano che il medesimo potere facesse riferimento a tutti i beni appartenenti a enti religiosi<sup>69</sup>.

A seguito del primo forte impatto dell'epoca delle riforme, mutarono le condizioni storiche ed economiche del sovrano e della nobiltà; venne meno in particolare la necessità del sovrano di utilizzare i propri diritti feudali per la sua sopravvivenza, avendo trovato altri mezzi per garantire la propria ricchezza e posizione di potere. In conseguenza di ciò, venne meno anche la necessità di limitare l'evasione fiscale e lo spoglio dei patrimoni a favore delle confessioni religiose. Diminuí dunque parallelamente anche l'interesse in merito alla disciplina degli *use*, la quale fu lasciata nella discrezionalità della *Court of Chancery* senza un vero controllo<sup>70</sup>.

Nell'evoluzione della giurisprudenza della *Court of Chancery* non vennero più chiamati *use* bensì *trust* e la proprietà in questione veniva considerata in *trust* nell'interesse del beneficiario che ora prendeva il nome di '*cestui(s) que trust*'<sup>71</sup>.

#### 4. Lo *Statute of Charitable Uses* 1601

Durante il regno di Elisabetta I (1558-1603), vennero alla luce diverse esigenze e la possibilità di effettuare dei lasciti per scopi pii o caritatevoli venne guardata con un occhio diverso. In particolare, nonostante le difficoltà di limitare gli abusi dei *superstitious uses*, la regina Elisabetta I ebbe la sensibilità di guardare alle difficoltà del proprio paese e intravvide la possibilità e opportunità di effettuare fruttuosamente delle forme di donazioni per scopi caritatevoli che fuoriuscissero dalla sfera religiosa<sup>72</sup>. Al fine di poter utilizzare correttamente questi strumenti, vennero emanati due *statute*, uno nel 1597 e l'altro che lo sostituisce nel 1601, che definiscono e rendono legittimi alcuni tipi di lasciti nella forma del *trust* del quale potesse beneficiare tutta la popolazione e in particolare i meno abbienti<sup>73</sup>.

Lo *Statute of Charitable Uses* del 1601 è comunemente noto anche come lo *Statute of Elizabeth I* e ha rappresentato un mattone fondamentale per lo sviluppo dei *charitable trust*, nonostante molte delle sue disposizioni si rifacessero a conoscenze già comuni e sperimentate, come la creazione delle scuole di Cambridge e di Oxford tramite questa forma di donazione<sup>74</sup>. Inoltre, l'individuazione della categoria di *charity* venne inserita all'interno del preambolo dello *statute* non costituendo, quantomeno nelle intenzioni, il reale oggetto dello stesso<sup>75</sup>.

Lo *statute* rientra in un più ampio spettro di provvedimenti che sono dedicati in realtà alla povertà, al fine di fronteggiare il periodo di crisi economica e politica sotto il regno dei Tudor<sup>76</sup>.

<sup>68</sup> O.D. TUDOR, *The Law of Charitable Trusts*, cit.

<sup>69</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>70</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>71</sup> J.E. PENNER, *The Law of Trusts*, cit.

<sup>72</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>73</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>74</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>75</sup> *Explanatory notes* al *Charities Bill* della *House of Lords* del 9 novembre 2005. Disponibile all'indirizzo <https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmbills/083/en/06083x--.htm>.

<sup>76</sup> J.J. FISHMAN, *The Political Use of Private Benevolence: The Statute of Charitable Uses*, Pace Law Faculty Publications, Paper No. 487 (Apr., 2008).

Non si può negare infatti che la regina Elisabetta sia stata la prima a portare il problema della povertà a livello nazionale e ad aver preso una posizione in merito. In particolare, aveva diviso i meno abbienti in due categorie: quelli che non ne avevano colpa e gli altri che erano pigri. Questi ultimi venivano qualificati come furfanti. Per gli altri invece, era stata anche introdotta una tassa obbligatoria per il sostegno alla povertà con il *Poor Relief Act 1601*<sup>77</sup>. Tramite lo *Statute of Charitable Uses* venne incoraggiato l'utilizzo dello strumento privato per fare elemosina, cercando anche di responsabilizzare i *trustee* per l'amministrazione dei beni conferiti in *charity*<sup>78</sup>. Occorre però notare che tutte queste disposizioni sono di carattere temporale e non religioso; nei Nathan Report era stato scritto che questo *statute* era importante perché così facendo *'the state filled the gaps left by charity rather than charity filling the gaps left by the state'*<sup>79</sup>. In altri termini, tramite l'emanazione di questo *statute* lo Stato è stato maggiormente responsabilizzato dal punto di vista sociale e non veniva praticamente mai menzionata la religione: infatti, con l'esclusione dei conferimenti in favore della Chiesa anglicana e per la riparazione delle Chiese, permaneva l'invalidità degli *uses* a favore delle confessioni religiose<sup>80</sup>. Con lo *statute* la regina Elisabetta I aveva posto le basi per le nuove modalità di raggiungere scopi caritatevoli che non concernessero la religione; tuttavia, le categorie menzionate nello *statute* sono da considerarsi aperte e variabili al variare dei tempi. In effetti, negli anni e fino ad oggi anche la giurisprudenza ha potuto collaborare a creare la nozione di *charity* nel diritto inglese a partire dalle disposizioni dello *statute*<sup>81</sup>.

È stato evidenziato anche nelle *explanatory notes* al *Charities Bill* così come presentato dalla *House of Lords* il 9 novembre 2005 che "The preamble to the Statute of Charitable Uses 1601 (sometimes known as the Statute of Elizabeth I) contained a list of purposes or activities that is sometimes described as the first statutory definition of charitable purposes [...] The list in the preamble to the 1601 statute has nevertheless formed the foundation of the modern definition of charitable purposes"<sup>82</sup>.

Lo *statute*, infatti, nonostante fosse dedicato in realtà alle misure necessarie per responsabilizzare i *trustee* nell'amministrazione dei beni conferiti in *charity*, ha creato una nozione giuridica di *charity*, la quale verrà accresciuta e modificata nei secoli a venire dalla giurisprudenza in quanto si prestava per la sua struttura ad un'interpretazione di tipo analogico<sup>83</sup>.

Si riporta qui di seguito il preambolo (nell'inglese del 1601) dello *Statute of Elizabeth I*, al fine di aiutare la comprensione del suo contenuto (il testo completo è in nota).

*Whereas Landes Tenementes Rentes Annuities Profittes Hereditaments, Goodes Chattels Money and Stockes of Money, have bene heretofore given limited appointed and assigned, as well by the Queenes most excellent Majestie and her moste noble Progenitors, as by sondrie other well disposed persons, some for Releife of aged impotent and poor people, some for Maintenance of sicke and maymed Souldiers and Marriners, Schooles of Learninge, Free Schooles and Schollers in Universities, some for Repaire of Bridges Portes Havens Causwaies Churches Seabankes and Highewaies, some for Education and prefermente of Orphans, some for or towardes Reliefe Stocke or Maintenance of Howses of Correccion, some for Mariages of poore Maides, some for Supportacion Ayde and*

<sup>77</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>78</sup> J.J. FISHMAN, *The Political Use of Private Benevolence*, cit.

<sup>79</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>80</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>81</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>82</sup> <https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmbills/083/en/06083x--.htm>.

<sup>83</sup> J.J. FISHMAN, *The Political Use of Private Benevolence*, cit.

*Helpe of younge tradesmen Handicraftesmen and persons decayed, and others for reliefe or redemption of Prisoners or Captives, and for aide or ease of any poore Inhabitanes concerninge paymente of Fifteenes, setting out of Souldiers and other Taxes; Whiche Landes Tenementes Rents Annuities Profitts Hereditaments Goodes Chattells Money and Stockes of Money nevertheles have not byn employed accordinge to the charitable intende of the givers and founders thereof, by reason of Fraudes breaches of Truste and Negligence in those that shoulde pay delyver and employ the same*<sup>84</sup>.

In seguito all'emanazione dello *statute* le corti, e in particolare la *Court of Chancery* cui era affidata la giurisdizione in materia, si sono adoperate al fine di rifinire la categoria di *charity*

---

<sup>84</sup> Il testo dello *Statute* recita ancora: *'For Redress and Remedie whereof, Be it enacted by Auctoritie of this presente Parliament, That it shall and may be lawfull to and for the Lorde Chauncellor or Keeper of the Great Seale of Englande for the tyme beinge, and for the Chauncellor of the Dutchie of Lancaster for the tyme beinge for Landes within the Countie Palatine of Lancaster, from tyme to tyme to award Commissions under the Greate Seale of Englande, or the Seale of the Countie Palantine as the case shall require, into all or any parte or partes of this Realme respectivelie, according to their severall Jurisdiccions as aforesaide, to the Bischoppe of everie severall Diocesse and his Chancellor, in case there shalbe any Bischoppe of that Diocesse at the tyme of awardinge of the same Commissions, and to other persons of good and sounde behaviour, authorisinge them therbie, or any fower or more of them, to inquire, as well by the Oathes of twelve lawfull Men or more of the Countie as by all other good and lawfull waies and menes, of all and singuler such Giftes Limitacions Assignements and Appoyntments aforesaide, and of the Abuses Breaches of Trustes Negligences Mysimploimentes, not employinge concealinge defraudinge misconvertinge or misgovernmente, of any Landes Tenementes Rentes Annuities Profitts Hereditaments Goods Chattells Money Stockes of Money heretofore given limitedd appointed or assigned, or whiche hereafter shalbe given limitedd appointed or assigned, to or for any the charitable and godlie uses before rehearsed: And after the saide Commissioners or any fower or more of them, upon callinge the parties interessedin any suche Landes Tenementes Rentes Annuities Profitts Hereditaments Goodes Chattells Money and Stockes of Money, shall make inquire by the Oathes of twelve men or more of the saide Countie, whereunto the saide parties interessed shall and maye have and take their lawfull challenge and challenges; and upo suche inquiry hearinge and examinyng thereof set downe suche Orders Judgements and Decrees, as the saide Landes Tenements Rents Annuities Profitts Goods Chattells Money and Stockes of Money may be duellie and faithfullie employed, to and for suche of the charitable uses and intents before rehearsed respectivelie, for whiche they were given limitedd assigned or appointed by the Donors and Founders thereof: whiche Orders Judgements and Decrees, not beinge contrarie or repugnante to the Orders Statutes or Decrees of the Donors or Founders, shall by the Auctoritie of this presente Parliamente stand firme and good accordinge to the tenor and purporte thereof, and shalbe executed accordinglye, untill the same shalbe undone or altered by the Lor Chauncellor of Englande or Lorde Keeper of the Greate Seale of Englande, or the Chauncellor of the Countie Palatine of Lancaster, respectivelie within their severall Jurisdiccions, upon complainte by any partie grieved, to be made to them.*

*Provided alwaies, That neither this Acte, nor any thinge therein contened, shall in any wise extende to any Landes Tenements Rents Annuities Profitts Goods Chattells Money or Sotckes of Money, given limitedd appointed or assigned, or whiche shalbe given limitedd appointed or assigned, to any Colledge Hall or Howse of Learninge within the Universities of Oxforde or Cambridge, or to Colledges of Westminster Eaton or Winchester, or any of them, or to any Cathedrall or Collegiate Church within this Realme.*

*And provided alsoe, That neither this Acte nor any thinge therein shall exttende to any Citie or Towne Corporate, or to any the Landes or Tenemens given to the uses aforesaide within any such Citie or Towne Corporate, where there is speciall Governor or Governours, appointed to governe or directe suche Landes Tenements or Things disposed to any the uses aforesaide; neither to any Colledge Hospitall or Free Schoole shiche have speciall Visitors or Governours or Overseers appointed them by their founders.*

offerta nel preambolo dello *statute*, tentando di individuare un criterio in base al quale identificare un *trust* come *charitable trust*; questa operazione però non sembrava dare risultati e la Corte ha sempre utilizzato una valutazione degli elementi caso per caso secondo la propria discrezionalità con l'utilizzo del ragionamento analogico sulla base del preambolo dello *statute*<sup>85</sup>.

Si deve sottolineare che la definizione della categoria di ciò che è *charitable* non è di secondaria importanza: ciò in quanto il riconoscimento dello scopo di beneficenza è fondamentale per l'applicazione di alcune norme e l'esclusione dall'applicazione di altre. In particolare, assume importanza l'applicazione della dottrina *cy-pres* (di cui *supra*) e la deroga alla disciplina della *rule against perpetuities*, oppure ancora l'applicazione di sgravi fiscali<sup>86</sup>.

---

*Provided also and be enacted by the Authoritie aforesaide, That neither this Acte nor any thinge therein contained shalbe any way prejudiciall or hurtfull to the Jurisdiction or Power of the Ordinarie; but that he may lawfullie in everie cause execute and performe the same thoughe this Acte had never bene had or made.*

*Provided also and be it enacted, That noe person or persons that hathe or shall have any of the saide Landes Tenements Rents Annuities Profits Hereditaments Goods Chattels Money or Stockes of Money in his Hands or Possession, or dothe or shall pretende Title thereunto, shall bee named Commyssioner or a Juror for any causes aforesaide, or beinge named shall execute or serve in the same.*

*And provided alsoe, That no person or persons whiche hathe purchased or obteyned, or shall purchase or obteyne, upon valuable Consideration of Money or Lande, any Estate or Interest, of in to or out of any Landes Tenements Rents Annuities Hereditaments Goods or Chattels that have bene or shalbe given withoute Fraude or Covyn, havynge no Notice of the same charitable Use, shall not be impeached by any Decrees or Orders of Commissioners above mencioned for or concernynge the same his Estate or Interests.*

*And yet nevertheless Be it enacted, That saide Commissioners, or any Fower or more of them, shall and may make Decrees and Orders for recompense to be made by any person or persons whoe, beinge put in Truste or havynge notice of the charitable Uses above mentioned, hathe or shall breake the same Truste, or defraude the same Uses, by any Conveiance Gifte Graunte Lease Demise Release or Conversion whatsoever, and againste the Heires Executors and Admyministrators of hym them or any of them, havynge Assettes in Law or Equitie, soe farre as the same Assettes will extende.*

*Provided alwaies, That this Acte shall not extende to give Power Authority to any Commissioners before mentioned: to make any Orders Judgements or Decrees for or coverynge any Mannors Lands Tenements or other Hereditaments assured conveyed graunted or come unto the Queenes Majestie, to the Late Kinge Henrie the Eighte, Kinge Edwarde the Sixte, or Queen Marie, by Acte of Parliament Surrender Exchange Relinquishement Escheate Attainder Conveiance or otherwise.*

*And yet nevertheless Be it enacted, That if any suche Mannors Landers Tenements or Hereditaments, or any of them, or any Estate Rente or Profitte thereof or oute of the same or any parte thereof, have or hathe byn given granted limited appointed or assigned to or for any the charitable uses before expressed, at anye tyme sithence the begynnyng of her Majesties Reigne, that then the saide Commissioners or any foer or more of them shall and maye, as concerninge the same Landes Tenements Hereditaments Estate Rent or Profit soe given limited appointed or assigned, procede to enquire and to make Orders Judgements and Decrees accordinge to the purporte and meaninge of this Actea s before is mentioned: The saide last Proviso notwithstandinge.*

*And be it further enacted, That all Orders Judgements and Decrees of the saide Commissioners, or any fower or more of them, shalbe certified under the Seales of the saide Commissioners or any fower or more of them, either into the Courte of the Chauncerie of Englande, or into the Courte of the Chauncerie within the Countie Palatine of Lancaster, as the case shall require respectivelie accordinge to their severall Jurisdictions, within suche conveniente tyme as shalbe limited in the saide Commissions; And that the saide Lorde Chancellor or Lorde Keeper, and the saide Chauncellor of the Duchie, shall and maye, within their saide severall Jurisdiction, take suche Order for the due Execucion of all or any of the saide Judgements Decrees and Order sas to either of them shall seeme fit and convenient: And that if after any such certificattes made any person or persons shall fynde themselves grieved withe any of the*

In fin dei conti, tuttavia, in Inghilterra è riconosciuto che è *charitable* ciò che la *Court of Chancery* ha deciso essere *charitable* nel momento in cui se ne è occupata; la disciplina dei *charitable trust* è stata infatti affidata principalmente al *case law*<sup>87</sup>.

## 5. L'evoluzione verso la disciplina attuale

In considerazione delle conseguenze rilevanti che discendevano dall'inserimento di un *trust* nella categoria del *charitable trust*, tra cui ricordiamo la deroga alla *rule against perpetuities* e l'applicazione della dottrina *cy-près*, la *Court of Chancery* ha elaborato diversi criteri per effettuare questo inquadramento; tra questi, ha assunto grande importanza il vaglio del beneficio pubblico (*public benefit*), a norma del quale non può esserci *charity* se nel *trust* non è ravvisabile un beneficio per il pubblico<sup>88</sup>.

Affinché si possa dire che esiste un *public benefit* è necessario che vi sia prova di due requisiti; da un lato lo scopo del conferimento deve essere benefico e, dall'altro, il beneficio che viene apportato deve essere nei confronti del pubblico. Ciò che ha maggiormente preoccupato le Corti è stato il secondo requisito, in quanto la definizione di cosa sia il pubblico, o di quanto esteso possa essere, non è di semplice risoluzione<sup>89</sup>.

Spesso la questione veniva risolta chiedendosi se il conferimento andasse a beneficio di una sezione della comunità oppure solo nei confronti di donatori privati. Il criterio che veniva utilizzato era quello della soddisfazione di una *sufficient section of the community*; a norma di questo criterio per esempio è stata negata la natura di *public* per una comunità di lavoratori di una società produttrice di tabacco per un *trust* costituito dal suo titolare<sup>90</sup>. Il criterio evidenziato non era sempre di agevole applicazione; ciò in quanto non poteva concernere una mera questione di numeri e, del pari, era limitato sotto diversi profili tra cui, per esempio, in ambito politico laddove non poteva essere riconosciuta l'esistenza di un *public benefit*<sup>91</sup>.

Buona parte della dottrina negli anni successivi ha tentato di incoraggiare la creazione tramite *statute* di una definizione dei requisiti per la qualificazione di un *trust* come *charitable*; tuttavia, non è difficile accorgersi che una qualunque definizione statutaria dovrebbe esser interpretata a sua volta, lasciando così nuovamente spazio al ruolo definitorio del *case law*<sup>92</sup>. Qualche tentativo è stato fatto negli anni successivi allo *Statute of Elizabeth I* e quindi dal 1960 in poi in maniera più metodica ma, a oggi, permane la difficoltà di qualificazione del *trust* quale *charitable trust*.

---

*saide Orders Judgements or Decrees, that the nit shall and maybe lawful to and for them or anie of them to complaine in that behalfe unto the saide Lorde Chancellor or Lorde Keeper, or to the Chancellor of the Duchie may, accordinge to their saide severall Jurisdiccions, by suche course as to their wisdomes shall seeme meeteste, the circumstances of the case considered, proceede to the examinacion hearinge and deternynynge thereof; and upon hearinge thereof shall and may adnull dymynishe alter or enlarge the saide Orders Judgements and Decrees of the saide Commissioners, or any fower or more of them, as to either of them, in their saide severall Jurisdiccions, shalbe thoughte to stande withe Equitie and good Conscience, according to the true intende and meaninge of the Donors and Fownders thereof; and shall and may taxe and awarde good Costes of Suite by their discrecions againste such persons as they shall fynde to complaine unto them, without juste and sufficient cause, of the Orders Judgements and Decrees before mencioned.*

<sup>85</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>86</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>87</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>88</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>89</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>90</sup> Per approfondimenti si veda *Oppenheim vs Tobacco Securities Trust co Ltd*: HL 13 DEC 1950.

<sup>91</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>92</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

La necessità di disciplinare la materia con maggiore precisione emerse infatti dopo l'emanazione dello *Statute of Elizabeth I* e, di conseguenza, cominciò a salire il numero dei decreti cosiddetti *Charity decrees* che si occupavano di disciplinare ed incentivare l'utilizzo del *trust* per il raggiungimento di scopi di beneficenza ad opera soprattutto di privati; sotto il regno di Giacomo I, per esempio, il Cancelliere ne aveva emanati oltre 1.000 rispetto ai 131 di cui v'è traccia dal 1532 al 1601<sup>93</sup>.

Una delle difficoltà che è stata riscontrata nel diritto inglese ed in altre esperienze giuridiche, e che doveva essere in qualche modo disciplinata, era quella della responsabilizzazione del *trustee* in caso di istituzione di un *charitable trust*, della quale si occupava proprio *in primis* lo *Statute of Charitable Uses* 1601; come appare evidente, infatti, i *charitable trust* non hanno un destinatario predefinito, proprio perché devono essere dedicati a una sezione della comunità che possa essere definita 'pubblico', e ciò creava difficoltà nel rispetto delle norme a esso inerenti in quanto, in primo luogo, non vi è nessun beneficiario specifico che agisca in giudizio per rivendicare i propri interessi<sup>94</sup>. Proprio per questa ragione si è cercato, anche nei secoli successivi, di addivenire ad una soluzione del problema tramite l'utilizzo di diversi stratagemmi giuridici, affinché soprattutto i patrimoni lasciati in beneficenza potessero essere ben amministrati ed effettivamente usati per lo scopo previsto.

In riferimento alle procedure di controllo lo *Statute of Elizabeth I* prevedeva, per esempio, l'utilizzo di specifici commissari nominati che avevano appunto il compito di controllare la gestione dei beni in *trust*<sup>95</sup>.

I commissari avevano incarichi ampi in riferimento ai *charitable trust*, tra i quali vi era quello di effettuare delle ispezioni e di mettere in atto tutte le disposizioni del *trust* eventualmente non rispettate tramite specifici decreti. Le commissioni erano composte da cinque soggetti di cui uno era il vescovo locale e gli altri venivano nominati tra gli uomini di temperamento buono ed equilibrato (*good and sound behaviour*) che non avessero interessi personali nel *trust*<sup>96</sup>.

Tutto ciò in quanto durante il regno di Elisabetta I la popolazione inglese, nonché la nobiltà, erano persuase della necessità di mettere in atto opere di beneficenza per il sostegno e l'aiuto del prossimo.

È necessario ora aprire una breve parentesi, prima di proseguire nella narrazione dei rimedi volti ad implementare la migliore gestione delle *charities*, in merito alla successiva era nera della filantropia inglese che è stata collocata tra l'anno 1680 e l'anno 1760, durante i quali, rispetto al regno della regina Elisabetta I, vi fu una completa inversione di tendenza in riferimento alle *charities* e alla possibilità di disporre per beneficenza. Questo nuovo approccio negativo nei confronti della beneficenza ha portato anche a un temporaneo mutamento dei meccanismi giuridici e della disciplina applicabile ai *charitable trust*, soprattutto sotto il profilo dei rimedi a livello giudiziale<sup>97</sup>.

Un esempio lampante di questa nuova tendenza e del mutamento dei rimedi è stato rappresentato dall'emanazione del cosiddetto *Mortmain Act* del 1736, sotto il regno di Giorgio II.

Anche in considerazione del crescere del sentimento di astio nei confronti della Chiesa, questo atto prevedeva che i lasciti delle terre in *charity* venissero direttamente intestati ai

<sup>93</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>94</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>95</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>96</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>97</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

legittimi eredi, in quanto veniva ritenuto non consono spogliarsi del proprio patrimonio in danno degli eredi legittimi<sup>98</sup>. Il preambolo del *Act* recita come segue:

*Whereas gifts or alienations of lands, tenements or hereditaments, in Mortmain, are prohibited or restrained by Magna Charta, and divers other wholesome laws, as prejudicial to and against the common utility; nevertheless this publick mischief has of late greatly increased by many large and improvident alienations or dispositions made by languishing or dying persons, or by other persons, to uses called Charitable uses, to take place after their deaths, to the dishersion of their lawful heirs; for remedy whereof be it enacted by the King's most excellent majesty, by and with the advice and consent of the lords spiritual and temporal, and commons, in this present parliament assembled, and by the authority of the same, That from and after the twenty fourth day of June, which shall be in the year of our Lord one thousand seven hundred and thirty six, no manors, lands, tenements, rents, advowsons, or other hereditaments, corporeal or incorporeal, whatsoever, nor any sum or sums of money, goods, chattels, stocks in the publick funds, securities for money, or any other personal estate whatsoever, to be laid out or disposed of in the purchase of any lands, tenements, or hereditaments, shall be given, granted, aliened, limited, released, transferred, assigned, or appointed, or any ways conveyed or settled to or upon any person or persons, bodies politick or corporate, or otherwise, for any estate or interest whatsoever, or any ways charged or incumbered by any person or persons whatsoever, in trust, or for the benefit of any charitable uses whatsoever.*

Il fine dell'Act era appunto quello di tutelare gli eredi legittimi e i discendenti e di evitare di conseguenza che il patrimonio, soprattutto immobiliare, venisse immobilizzato perpetuamente in *charity*. Nonostante ciò, una delle conseguenze dell'Act fu proprio quella di aver condotto le Corti a mantenere in vita una definizione di *charity*; come riporta Jones, "It is paradoxical that the Mortmain Act, 1736, should have persuaded the courts to preserve for posterity a liberal definition of legal charity. But the general desire to protect the interests of the heir and the next-of-kin from the claims of rapacious charities could generally best be fulfilled by categorising the object of the testator's bounty as charitable. Consequently there was little judicial enthusiasm for any attempt to restrict the class of charitable objects"<sup>99</sup>.

Successivamente vi fu una nuova svolta a livello storico e uno dei fini ricercati dai diversi legislatori britannici fu quello di non preoccuparsi di ridurre il numero delle *charity* bensì quello di assicurarsi che potessero raggiungere effettivamente degli scopi meritevoli di tutela, come era stato durante il regno di Elisabetta I.

Vi furono quindi altri *Act* che miravano a regolamentare la disciplina delle *charities* tra i quali si annoverano anche le disposizioni del *Gilbert's Act* del 1782 e i seguenti *Bills*, i quali in sintesi miravano a migliorare la gestione delle risorse vincolate in *trust* tramite l'utilizzo di un'autorità separata che si occupasse della effettiva destinazione dei fondi ai meno abbienti<sup>100</sup>. In seguito venne adottato ancora il *Charities Procedure Act* del 1812, tramite il quale si cercò di semplificare il procedimento di responsabilità per mala gestio dei *trustee* prevedendo

<sup>98</sup> G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>99</sup> Per approfondire le diverse interpretazioni dell'Act operate dalle Corti si veda il capitolo IX, *The Influence of the Mortmain Act, 1736, on the Definition of Charity* in G. JONES, *History of the Law of Charity 1532-1827*, cit.

<sup>100</sup> R.G. COWHERD, *The Humanitarian Reform of the English Poor Laws from 1782 to 1815*, Proceedings of the American Philosophical Society, American Philosophical Society, Vol. 104, No. 3 (Jun. 15, 1960), pp. 328-342.

l'impulso di organi pubblici; anche questo intervento, però, non migliorò in maniera incisiva la situazione<sup>101</sup>.

Sempre al medesimo fine di assicurare una buona amministrazione delle *charity*, vennero fatti altri interventi da parte del Parlamento britannico: nel 1818 ad esempio venne costituita una Commissione *ad hoc* presieduta da Henry Brougham per investigare e registrare tutti i *charitable trust* esistenti per la scolarizzazione dei meno abbienti sia in Inghilterra sia in Galles<sup>102</sup>. Successivamente, anche se il Governo gradualmente limitò i poteri dei commissari, tra cui quello di investigare sulle università e buona parte delle scuole pubbliche, il lavoro svolto da parte della Commissione fu ritenuto pregevole. Nei medesimi anni, e sempre nella stessa direzione, venne altresì istituito un Comitato Selezionato (*Select Committee*) con il compito di dover redigere dei *report* tramite i quali venissero indicate le misure ritenute maggiormente rilevanti al fine di rendere l'amministrazione delle *charity* più efficiente<sup>103</sup>.

Questo tipo di approccio negli anni ha avuto molto successo e si è stimato addirittura un raddoppiamento delle *charity* in poco più di cinquant'anni: fino al 1837 erano 9.154 quelle note e dal 1880 al 1900 diventarono 22.607<sup>104</sup>.

La protezione del *charitable trust* in Inghilterra non si è fondata meramente sugli strumenti di controllo dell'utilizzo dei fondi vincolati in beneficenza; al contrario, come si è anticipato, sono state adottate diverse misure e deroghe alla disciplina comune inerente alla circolazione dei beni che tutt'oggi sono applicate all'istituto del *charitable trust* e sono state utilizzate anche in altri sistemi giuridici.

In particolare, per ciò che riguarda la segregazione patrimoniale a scopo religioso o di beneficenza, non risulta esserci alcun limite temporale per la disposizione e ciò in quanto il patrimonio viene destinato ad uno specifico scopo che nel tempo non perisce, non essendo asservito ad una destinazione patrimoniale di natura privata per specifici soggetti. In Inghilterra, al *charitable trust* non viene applicata la *rule against perpetuities* mentre trova spazio la dottrina *cy-près*. In riferimento a ciò, per ben comprendere la portata del regime speciale, è necessario esplicitare cosa si intende per entrambe le fattispecie.

Nello specifico, in Inghilterra la *rule against perpetuities* è stata introdotta grazie al *Lord Chancellor Nottingham* nel caso *Duke of Norfolk's* nel 1677.

Vi sono state diverse pubblicazioni in Inghilterra concernenti il caso del Duca di Norfolk: in particolare, fu pubblicato un primo pamphlet nel 1685 nel quale veniva riportata un'opinione del Cancelliere Lord Nottingham - incaricato del caso presso lo *Court of Chancery* - il quale esprimeva incertezza circa le regole applicabili alle limitazioni del *trust* nel tempo. Seguirono diverse pubblicazioni del caso e delle *opinion* del Cancelliere; una di queste riportava la seguente dicitura '*The Duke of Norfolk's Case, or the Doctrine of Perpetuities Fully set forth and explain'd*'<sup>105</sup>.

Per introdurre il caso, giova dapprima ricordare l'origine delle cosiddette *perpetuities* in Inghilterra al fine di comprendere l'evoluzione e la successiva regola contro le medesime. Secondo quanto riferisce Barry, le *perpetuities* hanno trovato origine nell'atto del Parlamento '*De Donis Conditionalibus*' del XIII secolo<sup>106</sup> tramite il quale veniva prevista la possibilità di vincolare la proprietà di un individuo in eterno; questa possibilità era considerata opportuna da parte di tutti i titolari di vasti domini che intendevano proteggerli per le generazioni future. In

<sup>101</sup> M.R. FREMONT-SMITH, *Governing Nonprofit Organizations: Federal and State Law and Regulation*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England (2004).

<sup>102</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>103</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>104</sup> G.W. KEETON, L.A. SHERIDAN, *The Modern Law of Charities*, cit.

<sup>105</sup> H. BARRY, *The Duke of Norfolk's Case*, *Virginia Law Review*, Vol. 23, No. 5 (Mar., 1937), pp. 538-568.

<sup>106</sup> Riferimenti dell'atto: Ed. I, A.D. 1285.

merito, vi erano anche opinioni contrastanti ma per quasi duecento anni le critiche a tali strutture non vennero accolte<sup>107</sup>.

Nonostante i successivi interventi normativi che si sono susseguiti al fine di limitare l'uso delle *perpetuities*, i nobili proprietari terrieri si adoperavano al fine di trovare *escamotage* per poter apporre vincoli perpetui sui loro patrimoni affinché il medesimo non venisse disperso e venisse tramandato per sempre nelle generazioni. Si sviluppò dunque una nuova forma di vincolo o segregazione della proprietà<sup>108</sup> che rientrava nella competenza della *Court of Chancery*: da ciò discendeva che la disciplina dei vincoli apposti sulla proprietà assumeva caratteri maggiormente sfocati in quanto in *equity* non vi era una regola che vietasse tutte le forme di segregazione perpetua della proprietà. A titolo esemplificativo, si può osservare che non vi era una disciplina dettagliata della *remoteness of the vesting* e, conseguentemente, le decisioni venivano adottate caso per caso dal Cancelliere<sup>109</sup>.

Ciò fino a che i termini della segregazione perpetua della proprietà non vennero definiti con maggiore nitidezza nel *Duke of Norfolk's Case* di cui sopra.

Le parti del caso erano il convenuto Henry Howard, Duke of Norfolk, Earl Marshall of England e Earl of Arundel and Surrey mentre il ricorrente era Charles Howard il fratello minore, il quale conveniva in giudizio il primo affinché venisse deciso a quale dei due spettasse la proprietà vincolata dal padre in *trust*. La vicenda fu molto complessa e non portò ad una decisione unanime, avendo il *Lord Chancellor* atteso un anno prima di rendere il verdetto. Tuttavia, la decisione fu di grande importanza nella definizione di cosa è una *perpetuity* ed entro quali limiti questa risulta vietata:

*A perpetuity is the settlement of an estate or an interest in tail, with such remainders expectant upon it as are in no sort in the power of the tenant in tail in possession to dock by any recovery or assignment, but such remainders must continue as perpetual clogs upon the estate: such do fight against God, for they pretend to such a stability in human affairs, as the nature of them admits not of, and they are against the reason and the policy of the law, and therefore not to be endured.*

*But on the other side future interests, springing trusts, or trusts executory, remainders that are to emerge and arise upon contingencies, are quite out of the rules and reasons of perpetuities, nay, out of the reason upon which the policy of the law is founded in those cases; especially, if they be not of remote or long consideration, but such as by a natural and easy interpretation will speedily wear out, and so things come to their right channel again<sup>110</sup>.*

In merito a queste affermazioni, si osserva, come è stato accuratamente rilevato da Morris e Leach, che la ragione alla base della creazione della *rule against perpetuities* è probabilmente derivata da un compromesso tra il diritto del *de cuius* di disporre delle proprie sostanze e il medesimo diritto facente capo alle generazioni future<sup>111</sup>.

In riferimento al *charitable trust*, la *rule against perpetuities* non trova applicazione e pertanto permane per questi istituti la possibilità di destinare i patrimoni in eterno per uno scopo di beneficenza; inoltre, la disciplina del *charitable trust* vede anche l'applicazione di una speciale dottrina denominata *cy-près*, a norma della quale il patrimonio segregato in

<sup>107</sup> H. BARRY, *The Duke of Norfolk's Case*, cit.

<sup>108</sup> In inglese il termine utilizzato, che è sempre lo stesso per tutte le forme di segregazione patrimoniale, è 'tying up' della proprietà.

<sup>109</sup> H. BARRY, *The Duke of Norfolk's Case*, cit.

<sup>110</sup> H. BARRY, *The Duke of Norfolk's Case*, cit. pp. 554-555.

<sup>111</sup> J.H.C. MORRIS, W.B. LEACH, *The Rule against Perpetuities*, Stevens & Sons, London (1956).

alcuni casi, tra i quali la sopravvenuta impossibilità di raggiungere detto scopo, viene impiegato per scopi ritenuti simili e non torna nella disponibilità del disponente ovvero dei suoi eventuali eredi.

Questa dottrina ha origini non particolarmente definite in Inghilterra e, tuttavia, ha influenzato la disciplina della segregazione patrimoniale a scopo religioso o di beneficenza in molti sistemi giuridici per ciò che concerne questa tipologia di segregazione patrimoniale.

Secondo quanto riportato da Fisch, una primordiale forma della dottrina *cy-près* avrebbe avuto origine nel diritto romano in quanto risulta che vi fosse nel Digesto di Giustiniano una possibilità molto simile. Pare che nel III secolo d.C. un soggetto dispose del proprio patrimonio in favore di una città affinché la medesima tenesse ogni anno dei giochi in sua memoria; considerato che questi giochi in quel periodo erano illegali, è sorto il problema di come trattare la disposizione patrimoniale. A tal proposito, il giurista Modestino osservava che sarebbe stato ingiusto conferire il patrimonio donato nelle mani degli eredi e, pertanto, la soluzione migliore poteva essere solo quella di impiegare, in maniera lecita, questo patrimonio per commemorare in ogni caso il defunto; per uno scopo, come si nota, simile a quello espresso dall'atto di ultima volontà del *de cuius*<sup>112</sup>.

Come la dottrina *cy-près* sia entrata poi a far parte del diritto inglese non è particolarmente chiaro anche se si può osservare che parrebbe un evento legato alle donazioni in beneficenza come modalità di espiazione dei peccati nel medioevo; le corti ecclesiastiche, che avevano giurisdizione sui lasciti ereditari (si veda sopra) ed avevano anche una preparazione nel diritto romano, hanno utilizzato la dottrina *cy-près* al fine di mantenere eventuali destinazioni patrimoniali anche nelle mani della Chiesa per la salvezza dell'anima senza che i beni donati tornassero agli eredi<sup>113</sup>.

La dottrina poi ha conosciuto in Inghilterra una sua evoluzione ed è stata successivamente applicata anche nei paesi in cui vi è stata la dominazione britannica per le destinazioni patrimoniali a scopi pii e di beneficenza.

## 6. Considerazioni conclusive

A seguito delle analisi sopra svolte, emerge che la nascita del *trust* in Inghilterra quale strumento di segregazione patrimoniale può aver avuto origine da diverse motivazioni e necessità, e tra queste si può annoverare il desiderio di sovrani e sudditi del regno di disporre delle proprie sostanze in *charity*.

La storia del *charitable trust* è in effetti strettamente connessa a quella del *trust* di diritto privato e rappresenta un elemento di grande interesse ai fini comparativi con istituti di segregazione patrimoniale presenti in altre tradizioni giuridiche. L'analisi svolta consente di constatare come il desiderio di salvezza delle anime portasse a conferire e donare il proprio patrimonio a favore della Chiesa e per opere pie o di beneficenza, da parte sia dei sovrani che degli altri soggetti che potevano disporre delle proprie sostanze. Queste forme di conferimenti, tuttavia, molto spesso non avevano finalità meramente legate ai buoni intenti dei disponenti, bensì potevano fornire attraverso la segregazione uno strumento per eludere altre normative che risultavano svantaggiose per i medesimi; in effetti, le motivazioni inerenti alla salvezza dell'anima si cumulavano con quelle di evasione fiscale e di elusione delle norme in materia ereditaria.

<sup>112</sup> E.L. FISCH, *The Cy Pres Doctrine and Changing Philosophies*, Michigan Law Review, Vol. 51, No. 3 (Jan., 1953), pp. 375-388.

<sup>113</sup> E.L. FISCH, *The Cy Pres Doctrine and Changing Philosophies*, cit.

In particolare, si è osservato che il dibattito in materia di *charities* e destinazioni patrimoniali a scopi religiosi o di beneficenza in Inghilterra è stato indirizzato da un lato sul piano della definizione di ciò che è da ritenersi *charitable*, come avvenuto a far data dall'emanazione dello *Statute of Charitable Uses 1601*, e, dall'altro, sul regime particolare applicabile a queste forme di segregazione patrimoniale quali la deroga alla *rule against perpetuities* e l'applicazione della dottrina *cy-près*.

Una ricerca più ampia potrà analizzare comparativamente istituti simili in altre tradizioni giuridiche partendo dalle necessità che hanno portato alla loro creazione e considerando le regole specifiche ideate per la loro gestione.